

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11133/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11133 del 2024, proposto da

Quintili Sabrina, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ricciardi Rossana Rita, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mingiardi e Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di

reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (doc. 01-bis), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per la parte ricorrente;

- dell'avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la parte ricorrente;
- del provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024, con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del Merito ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.08.2024 nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (doc. 03-bis), nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 252, con un punteggio finale complessivo di 9,125 punti, in luogo del punteggio agognato di 9,425;
- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ricciardi Rossana Rita;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 5842/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024, di questa Sezione;

Vista la richiesta di integrazione del contraddittorio;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le principali censure contenute nel ricorso, incentrate sull'erroneità dell'attribuzione del punteggio per i titoli - alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio - sono assistite dal necessario *fumus boni iuris*, in considerazione del fatto che il Master "*Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l'ecologia dell'interdipendenza*" (anno accademico 2016/2017), conseguito dalla parte in data 23 settembre 2017 presso l'Accademia delle Belle Arti "Fidia" (Vibo Valentia) non risulta esplicitamente rientrare tra i *master* (privi di valore) indicati dall'Amministrazione nella nota prot. n. 9650 del 24 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale - Ufficio I Settore III), né risulta chiaro, nonostante la relazione di chiarimenti prodotta in giudizio dall'Amministrazione, se fosse stato inibito sin dall'origine all'istituto "Fidia" di rilasciare *master* universitari e che, ad ogni buon conto, il mancato rinnovo delle autorizzazioni a svolgere attività formativa scolastica da parte del predetto istituto (avvenuta a seguito di sentenza del 10 novembre 2020 n. 6918 del Consiglio di Stato) non poteva pregiudicare l'efficacia dei titoli - quale quello indicato dalla ricorrente nella propria domanda sotto la voce A.6 - allo stato legittimamente conseguiti prima di tale data;

Considerato, inoltre, che appare sussistere il dedotto *periculum in mora*, ricollegato al pregiudizio derivante dall'erronea attribuzione dei punteggi per come determinati dall'Amministrazione resistente;

Ritenuto, nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi - anche tenuto conto dello stato della procedura di reclutamento di che trattasi - che l'istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere accolta, ai fini del riesame, da parte

dell'Amministrazione, del punteggio attribuito alla parte ricorrente sulla scorta dei rilievi evidenziati da questo Collegio, fermo restando l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto di dover compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della novità della questione;

Ritenuto inoltre di poter disporre che l'integrazione del contraddittorio sia eseguita mediante pubblici proclami, atteso che - dato l'elevatissimo numero di potenziali destinatari della notifica conseguente alla formazione delle graduatorie di cui si chiede la correzione previo annullamento dei provvedimenti impugnati - non possono non ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica *extra ordinem*;

Ritenuto, cionondimeno, di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami, mediante specifici accorgimenti che dovranno essere osservati come meglio precisato a seguire;

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte della ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione stessa nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza e del ricorso unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati in graduatoria nelle posizioni pari o superiori a quella della odierna ricorrente, così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

- c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;
- f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di disporre altresì che l'Amministrazione fornisca documentati chiarimenti circa l'andamento e l'esito del procedimento di selezione successivi, con particolare riguardo all'eventuale adozione di atti e provvedimenti ulteriori e qualunque altra informazione che possa incidere sulla persistenza dell'interesse della ricorrente alla decisione della causa;

Ritenuto, conclusivamente, di disporre la prosecuzione del giudizio, all'esito della integrazione del contraddittorio, alla udienza pubblica del 16 luglio 2025, con termine per i chiarimenti sulla attuale posizione della parte ricorrente che dovranno essere resi dall'Amministrazione resistente entro il 30 maggio 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) accoglie l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente ai fini

del riesame dell'attribuzione del punteggio nei sensi indicati in motivazione, salva l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 16 luglio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO